## Avviso di ricevimento di una denuncia multipla in merito a una presunta violazione, da parte della Germania, delle norme dell'Unione europea sull'esecuzione delle sentenze

## Numero di riferimento: CHAP(2020)1541

La Commissione europea ha ricevuto numerose denunce relative alla decisione della Corte federale di giustizia tedesca con la quale rifiuta di dar corso all'esecuzione di una sentenza della Corte d'appello di Cracovia, nella quale si è stabilito che un'emittente televisiva tedesca ha violato i diritti personali di un ex prigioniero del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz pubblicando sul suo sito web la frase "campi di sterminio polacchi". Le denunce riguardano una violazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I), che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis).

La Commissione ha protocollato queste denunce nel registro centrale delle denunce con il numero di riferimento CHAP(2020)1541. È possibile trasmettere informazioni aggiuntive sulla Sua denuncia ai punti di contatto elencati <u>qui</u>, citando il suddetto numero di riferimento.

Tenuto conto dell'elevato numero di denunce ricevute su questo tema, la Commissione, al fine di rispondere tempestivamente e informare gli interessati nonché l'interesse pubblico in senso lato sollevato dagli autori della denuncia, pubblica tale avviso di ricevimento sull' apposita pagina sul sito web Europa. Grazie a tale sito web i denuncianti potranno accedere ai risultati dell'analisi della propria denuncia che sarà effettuata dalla Commissione ed essere informati in merito all'eventuale seguito che la Commissione deciderà di dare.

I servizi della Commissione esamineranno la Sua denuncia sulla base della legislazione applicabile dell'Unione europea e in linea con le priorità di esecuzione stabilite nella <u>Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"<sup>1</sup>.</u>

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito alla Sua denuncia e di avviare un procedimento formale di infrazione, il suo scopo essenziale sarebbe garantire la conformità della legislazione dello Stato membro al diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione. L'aver presentato denuncia alla Commissione potrebbe pertanto non risolvere la Sua situazione specifica. Per far valere il Suo ricorso, in particolare qualora sia previsto un risarcimento, La invitiamo a intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche constatata una violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può sempre decidere di non avviare un procedimento formale di infrazione.

I servizi della Commissione tratteranno questa denuncia in modo riservato. Solo nel caso in cui un denunciante abbia optato per un trattamento non riservato, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgare la Sua identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

Un'<u>informativa specifica sulla politica in materia di privacy</u> si applica in relazione al trattamento della denuncia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C(2016)8600.